

CONCORSO DEI CREDITORI ED ESECUZIONE ESATTORIALE PER IMPOSTE DIRETTE(*)

1. - La esecuzione esattoriale può nascere concorsuale sin dall'origine o può divenirlo in prosieguo. Essa è concorsuale sin dall'origine nell'ipotesi che l'esattore si sia surrogato *ex art.* 205 T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 al creditore precedente rispetto ad una esecuzione ordinaria, che era già concorsuale⁽¹⁾. Ciò, in quanto terzi creditori erano già intervenuti *ex artt.* 499, 525, 528, 565, 566 c.p.c., prima della surroga dell'esattore. In tale caso l'esattore continuerà la esecuzione secondo le forme proprie della esecuzione esattoriale *ex art.* 205, 2° comma T.U. cit.; essa però conserverà il carattere concorsuale. La esecuzione esattoriale diviene concorsuale, quando un terzo creditore del debitore escusso, interviene nella procedura fiscale *ex art.* 210 T.U. cit.⁽²⁾.

Delle due ipotesi, la prima è quella che darà luogo ai più numerosi problemi, come si vedrà infra; la seconda è quella di gran lunga più importante e normale.

La disciplina dell'intervento nella esecuzione fiscale è la disciplina del fenomeno concorsuale tipico, quale si presenta in questo processo esecutivo speciale.

A questo punto ci vogliamo soffermare a descrivere le norme che regolano l'intervento coi necessari riferimenti differenziali rispetto all'analogo fenomeno nella esecuzione ordinaria. Dal confronto balzeranno evidenti i connotati specifici del concorso nella esecuzione fiscale, più di quel che non si creda. Quanto alla forma dell'intervento, l'art. 210 T.U. cit. prescrive che esso si attua con la notifica all'esattore di un atto contenente le indicazioni prescritte dal 2° comma dell'art. 499 c.p.c.

Nella esecuzione ordinaria, l'intervento si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione contenente le indicazioni *ex art.* 499, 2° comma, c.p.c.

(*) Da «Diritto e pratica tributaria», 1960, I, pp. 389 ss.

(¹) Precedente art. 65 T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401.

(²) Precedenti artt. 64, 40 T.U. cit.

La diversa forma è ben comprensibile, ove si tenga presente che, mentre la espropriazione ordinaria è diretta dal giudice d'esecuzione (art. 484 c.p.c.), la espropriazione esattoriale si effettua a cura dell'esattore e la medesima vendita non è soggetta ad alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria (art. 2020 T.U. cit.)⁽³⁾. La opportunità della notifica e la forma dell'atto è quindi di tutta evidenza.

Quanto agli effetti dell'intervento si ha qui una fondamentale differenza tra il regime del concorso nella esecuzione fiscale e quello nella esecuzione ordinaria. Nella esecuzione ordinaria, l'intervento dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata e «può dare diritto a partecipare alla espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti» (art. 500 c.p.c.). Tutta una serie di norme prevede infatti una partecipazione dei creditori intervenuti nella fase espropriativa ed una contitolarietà di poteri di impulso processuale, in concorrenza col creditore precedente (artt. 502, 2° comma, 526, 529, 538, 2° comma, 551, 553, 2° comma, 564, 567, 588, 591, 592, 595, 629, ecc. c.p.c.).

E così la domanda di vendita o di assegnazione può essere avanzata anche dai creditori intervenuti, che diventano istanti. Nella esecuzione fiscale invece l'art. 210, 2° comma T.U. cit. esclude tassativamente qualsiasi partecipazione dei creditori intervenuti alla fase espropriativa ed al governo della espropriazione. L'intervento nella esecuzione esattoriale, «dà diritto soltanto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati».

Una tale radicale differenza si spiega agevolmente col rilievo che l'azione esecutiva promossa è una azione speciale, di cui l'unico titolare è l'esattore⁽⁴⁾. Non è qui configurabile un litisconsorzio attivo dei vari creditori nell'esercizio di tale azione esecutiva che compete al solo esattore. Naturalmente i vari creditori intervenuti sono alla mercè dell'esattore precedente, il quale potrebbe con comportamenti di inerzia o desistenza, frustrare le loro aspettative di soddisfazione (artt. 201, 3° comma, 217 T.U. cit.). Il medesimo debitore potrebbe frustrare tali aspettative pagando il debito verso l'esattore e non anche quelli dei concorrenti (art. 204 T.U.).

Ciò però ha la sua spiegazione nel carattere speciale dell'azione esecutiva, e nella esclusione dei creditori intervenuti da qualsiasi partecipazione alla fase espropriativa.

A questa minore tutela, fa però riscontro una ben più accentuata tutela, in via riflessa, delle ragioni dei concorrenti, sotto altri aspetti. La opposi-

⁽³⁾ Sotto l'abrogato T.U. la vendita immobiliare si svolgeva sotto la direzione del pretore (art. 51). Col nuovo T.U. chi vende è l'esattore.

⁽⁴⁾ ALLORIO, *Diritto processuale tributario*, Torino, 1953, n. 50, pp. 227 ss.

zione all'esecuzione ed agli atti esecutivi⁽⁵⁾ non è ammessa (art. 209, 2° comma T.U. cit.). La opposizione di terzo è proponibile in ipotesi limitatissime e pur sotto l'adempimento del *solve et repete* (art. 208 T.U. cit.). Ne deriva che la maggior tutela della esecuzione fiscale si riverbera positivamente anche a favore dei creditori intervenuti e comunque concorrenti, rispetto a quel che accade nella esecuzione ordinaria.

Occorre ulteriormente osservare: nella esecuzione fiscale è ribadita la discriminazione tra intervenuti tempestivi e tardivi, che troviamo pure nella procedura ordinaria (artt. 525, 528, 565, 566, c.p.c.). La discriminazione opera i suoi effetti però solo sul piano satisfattivo, in quanto gli intervenuti tardivi chirografarisi soddisfano dopo quelli tempestivi (art. 210, 3° comma T.U. cit.).

Nessun problema si pone qui, per quello che si è detto poco sopra, relativamente agli effetti sul piano espropriativo. Gli intervenuti privilegiati, anche se tardivi, si soddisfano secondo le loro cause di prelazione, così nella esecuzione fiscale che in quella ordinaria. Nessuna conseguenza è qui ricollegata al carattere tempestivo o tardivo dell'intervento. Una differenza tra la disciplina ordinaria e quella fiscale è però data dal diverso momento, scelto per distinguere l'intervento tempestivo da quello tardivo. Nella esecuzione ordinaria è tempestivo quell'intervento che è stato proposto entro la prima udienza di comparizione delle parti per la vendita o la autorizzazione alla assegnazione (artt. 525, 565 c.p.c.). Nella esecuzione esattoriale è invece tempestivo quell'intervento che è stato proposto entro la data fissata per il primo incanto (art. 210, 3° comma T.U. cit.). La circostanza che nella esecuzione ordinaria si abbia una comparizione delle parti per sentire disporre la vendita, e questa non vi sia nella espropriazione esattoriale, è stata certamente una ragione determinante per la scelta del diverso momento. Il diverso momento è però approvabile anche alla stregua delle perplessità e della problematica cui ha dato luogo la norma, tutt'altro che felice, della procedura ordinaria⁽⁶⁾.

Anche laddove si abbia una espropriazione esattoriale presso terzi (art. 229 T.U. cit.) l'intervento sarà da considerarsi tempestivo purché proposto prima della data fissata per il primo incanto, dopo l'esaurimento della procedura di accertamento dell'obbligo del terzo. Nella esecuzione fiscale è così scelto un momento assai prossimo a quello proposto dal Furno, an-

⁽⁵⁾ Sui gravami esecutivi, ALLORIO, *op. cit.*, n. 51, pp. 231 ss.

⁽⁶⁾ GARBAGNATI, *Il concorso dei creditori nel processo di espropriazione*, Milano, 1959, p. 44; CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 1954, p. 278.

che per la esecuzione ordinaria⁽⁷⁾, e non si propongono quegli inconvenienti cui ha accennato l'autore citato. Occorre infine, per terminare la parte descrittiva della disciplina del concorso nella esecuzione fiscale, accennare alla fase del riparto. Il ricavo della vendita viene dall'esattore depositato ai fini della distribuzione, che ha luogo ad opera del giudice dell'esecuzione speciale. Ove però i creditori intervenuti abbiano privilegio di grado posteriore a quello dell'esattore o siano chirografari, il giudizio di distribuzione ha luogo sulla eccedenza del ricavo rispetto a quanto è stato disposto a titolo di pagamento a favore dell'esattore (art. 228, 2° e 3° comma, art. 239, 2° comma T.U. cit.).

2. - Occorre ora accennare ad alcuni problemi, che si pongono nella disciplina del concorso nella esecuzione fiscale. Essi per lo più riguardano l'intervento nella esecuzione esattoriale, ma le relative soluzioni, per parecchie questioni, sono da ritenersi valide anche per la surroga in esecuzione concorsuale.

Cominciamo ad esaminare se e quali requisiti occorranza per intervenire nella esecuzione fiscale. Nella procedura ordinaria mobiliare si esige la certezza, liquidità ed esigibilità del credito (art. 525, 1° comma c.p.c.); in quella immobiliare si richiede la certezza e la liquidità, non la esigibilità (art. 563 c.p.c.). Il senso che si dà alla certezza e liquidità del credito, è del tutto relativo e si propende per assegnare a tali requisiti il valore di specificità della domanda di intervento⁽⁸⁾.

L'art. 210 T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 non pone alcun requisito per intervenire. È però a ritenersi, qualunque valore si ascriva alle espressioni enunciate, che i medesimi requisiti, previsti per intervenire nella esecuzione ordinaria, valgano anche per la procedura esattoriale. In tal senso è decisivo, a mio avviso, il richiamo alle norme del codice di rito disposto dall'art. 200, 2° comma T.U. cit. Né d'altra parte si comprenderebbe che per intervenire nella esecuzione fiscale occorra meno di quanto sia richiesto per intervenire nella procedura ordinaria.

Una verifica dei requisiti dell'intervento è certamente esclusa per tutta la fase espropriativa: e il debitore od altri creditori concorrenti non potrebbero sollevare contestazioni dell'intervento col rimedio della opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. Si è visto infatti che ex art. 209, 2° comma T.U. cit., non sono ammesse le opposizioni di merito o di rito. La esclusione però di ogni partecipazione dei creditori intervenuti alla fase espropriativa

(7) FURNO, *Questioni sulla ritualità dell'intervento nella espropriazione presso terzi*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civ.*, 1957, pp. 608 e ss.

(8) GARBAGNATI, *op. cit.*, p. 42.

toglie alcun interesse ad una tempestiva ed immediata verifica della posizione degli intervenuti. Il debitore pagando l'esattore, unico donno ed arbitro della espropriazione, potrebbe determinare l'esaurimento della esecuzione *ex art. 204 T.U. cit.* La deliberazione delle domande di intervento e quindi la proposizione di contestazione è rimandata alla fase del riparto, che si svolge avanti un giudice.

Di questo discorreremo fra poco.

Un secondo problema riguarda gli effetti del ricorso *ex art. 208 T.U. 29 gennaio 1958, n. 645* nei confronti dei creditori concorrenti. Indubbiamente la esperibilità del rimedio ed il provvedimento di sospensione da parte dell'intendente opera i suoi effetti, senza alcun riguardo alle aspettative dei creditori intervenuti. La posizione di costoro è infatti strettamente accessoria e subordinata; né essi partecipano alla fase espropriativa *ex art. 210, 2° comma T.U. cit.*

Una questione assai delicata riguarda la posizione dei creditori concorrenti relativamente alla applicazione dell'*art. 220, 1° comma T.U. cit.* Questo precetto legittima il pignoramento di cose assolutamente impignorabili *ex art. 514, n. 4 c.p.c.:* e cioè di strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione arte o mestiere del debitore, sempre che siano soggetti al privilegio *ex art. 2759 c.c.* Si pone il problema: sarà ammissibile un concorso dei creditori nella esecuzione, che abbia per oggetto tali beni? A mio avviso, la risposta da darsi è positiva. Il concorso ha indubbiamente luogo nel riparto eventuale del supero che residua al pagamento dell'esattore. Mi pare, a questo proposito, decisivo, il considerare che l'intervento opera i suoi effetti solo in ordine alla distribuzione del ricavo. Una volta che tali beni impignorabili siano stati venduti, si è in presenza di denaro pignorabilissimo e non di beni impignorabili. Del resto vale la pena di chiederci: la eccedenza nel ricavo dovrebbe essere restituita forse al debitore?

Una tale conseguenza è del tutto da disattendersi posto che trattandosi di denaro, nessun inconveniente sussiste perché esso sia destinato a tacitare i creditori concorrenti.

Un'ulteriore questione riguarda l'applicazione dell'*art. 220, 2° comma T.U. cit.* nei confronti dei creditori concorrenti. Questa norma prevede che si possa pignorare ogni bene che eventualmente sia stato alienato dal debitore a terzi, ma con titolo posteriore alla pubblicazione o notificazione del ruolo. Nel momento del pignoramento i beni appartengono dunque a terzi ma essi sono tuttavia pignorabili, *ex art. 220, 2° comma, cit.* Si pone il quesito se anche i creditori concorrenti possono trarre profitto dalla limitazione suddescritta e così concorrere sul ricavo. Il problema non è dissimile da quello che si pone relativamente a quei beni, che pur appartenendo a terzi, non sono rivendicabili *ex art. 207, 2° comma T.U. cit.*

CAPITOLO SECONDO

A mio avviso occorre qui vedere se il riparto si attua sull'intero ricavo e nei confronti dell'esattore (come quando vi siano creditori privilegiati prevalenti o concorrenti coll'esattore) od invece solo sulla eccedenza, pagato l'esattore. Nella prima ipotesi conservando la fase di riparto carattere esattoriale, mi sembra che non possa negarsi il concorso dei vari creditori e la esperibilità della opposizione *ex art. 619* codice di rito è da disattendersi anche nei loro riguardi. Ove invece la fase di riparto si attui solo sulla eccedenza e nei confronti dei soli creditori concorrenti privati, mi pare che la opposizione *ex art. 619 c.p.c.* sia da ammettersi, in quanto la mancata presenza dell'esattore, già citato, toglie la ragione delle limitazioni di legge.

L'art. 244 T.U. cit. prevede ancora che l'incanto possa essere anticipato.

Il precetto determina i suoi effetti in ordine ai creditori concorrenti relativamente al momento assunto a discriminazione degli intervenuti tempestivi e tardivi *ex art. 220, 3° comma T.U.* Saranno da considerarsi, in tale ipotesi, tempestivi o tardivi coloro che intervengano dopo l'incanto anticipato ma prima della data originariamente fissata per l'incanto? La soluzione preferibile è quella di considerare che l'anticipazione della data del primo incanto determini anche il momento da assumersi alla base della valutazione della tempestività *ex art. 220, 3° comma, T.U. cit.* Chi interviene dopo, sarà perciò da considerarsi tardivo, anche se notificasse la relativa domanda prima della data originariamente fissata.

Un problema estremamente delicato riguarda il caso che l'immobile sia devoluto allo stato *ex art. 238, T.U. cit.* e ciò rispetto alle aspettative dei vari creditori intervenuti. La norma enunciata stabilisce che laddove l'immobile resti invenduto anche al terzo incanto, esso è devoluto allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base e l'ammontare della imposta, e relative sovrimposte ed addizionali, onde si procede esecutivamente. L'art. 73, 2° comma, del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090 stabiliva che in tale caso l'amministrazione delle imposte depositasse alla Cassa depositi e prestiti la somma da essa dovuta. Ora: l'adempimento di un tale deposito consentiva che su tale somma potesse aprirsi il concorso dei creditori, almeno di quelli privilegiati in grado anteriore o concorrente coll'esattore: e ciò per lo meno sulla minor somma, onde si verificava la devoluzione. L'art. 73 è stato abrogato dall'art. 288 del nuovo T.U., *sub C*(⁹).

(⁹) Il FURNO, *op. cit., loc. cit.*, ritiene che le opposizioni sulla tempestività o tardività dell'intervento vadano proposte con i rimedi *ex art. 617 c.p.c.* Non sono d'accordo con l'autorevole scrittore, perché tali controversie possono ben essere proposte anche solo in fase di riparto *ex art. 512 c.p.c.*: il chè contrasta col termine decaden-

È dunque lecito proporci il problema della tutela delle ragioni dei creditori concorrenti, ma con cause di prelazione prevalenti o concorrenti rispetto all'esattore.

Mi pare che la soluzione di questo quesito dipenda dall'art. 241, 3° comma, del nuovo T.U. Tale precetto stabilisce che, nel caso di devoluzione dell'immobile allo Stato, i creditori chirografari possano esercitare il riscatto dell'immobile. Si tratta indubbiamente di una garanzia loro accordata per potersi soddisfare, sul supero del valore, rispetto al minor prezzo.

Perché la facoltà di riscatto non è accordata anche ai creditori privilegiati, con prelazione anteriore, o concorrente, coll'esattore? L'unica risposta consentita, malgrado la infelicità della formula⁽¹⁰⁾ mi pare risieda nella circostanza che concorrendo creditori privilegiati, lo Stato non possa esimersi dal depositare la somma per la quale avviene la devoluzione, onde su essa abbia luogo il concorso di tali creditori privilegiati. L'art. 73 del reg.to citato sarà perciò da ritenersi soppresso nella ipotesi *ex art.* 239, 2° comma, T.U. vigente.

Quanto al giudizio di riparto, gli art. 228, 3° comma e 239, 2° comma del cit. T.U. non stabiliscono alcunché relativamente all'*iter* processuale. È a ritenersi che il giudizio di riparto si svolga avanti il giudice speciale della esecuzione esattoriale, sia che esso abbia luogo sull'intero ricavo o sulla eccedenza, pagato l'esattore. La procedura da seguirsi sarà quella medesima stabilita dagli artt. 509, 512, 541, 542, 596-598 c.p.c. Tali norme devono considerarsi applicabili in ogni caso alla esecuzione esattoriale *ex art.* 200, 2° comma, T.U. vigente. Naturalmente eventuali controversie relativamente alle domande di intervento di terzi creditori, che esulassero dalla competenza per valore del giudice di esecuzione, saranno devolute al giudice superiore, *ex art.* 512 codice di rito.

3. - Abbiamo sin qui trattato del concorso tipico nella esecuzione fiscale, quale si realizza mediante l'intervento nella procedura esattoriale. A questo è opportuno aggiungere l'altro caso di concorso che si realizza sin dall'origine, laddove l'esattore si surroghi in una esecuzione ordinaria, nella quale erano intervenuti, prima della surroga, altri creditori. Di questo fenomeno si era parlato all'inizio di questo studio.

Quanto alle regole che disciplinano questo concorso, esse sono quelle medesime che regolano la procedura esattoriale (art. 205, 2° comma, T.U. cit.). La surroga può essere esercitata in qualunque fase della esecuzione

ziale previsto per le opposizioni di rito.

(10) La formula mi sembra infelice. Perché limitare ai soli chirografari la facoltà di riscatto e non anche accordarla ai privilegiati, rimasti in tutto od in parte insoddisfatti?

ordinaria, fino alla assegnazione od alla aggiudicazione (art. 205, 3° comma, T.U. cit.). Una serie però di problemi peculiari e caratteristici si manifesta relativamente a questo fenomeno processuale onde è opportuno trattarne con qualche diffusione.

Un primo rilievo riguarda la imperfezione della formula usata dall'art. 205 T.U. cit. La norma contempla che la dichiarazione di surroga venga fatta solo nei confronti del creditore procedente. È di comune esperienza il rilevare che il creditore procedente può non coincidere col creditore istante; quegli si può essere disinteressato della esecuzione e questa può proseguire su impulso di altri creditori intervenuti. A mio avviso, la surroga va esercitata nei confronti di tutti i creditori intervenuti e comunque concorrenti: potrebbe darsi il caso che costoro siano più interessati del procedente a pagare il credito esattoriale e così ad impedire l'esercizio della surroga.

Né mi pare potersi distinguere tra creditori intervenuti muniti o sforniti di titolo esecutivo, tempestivi o tardivi.

Vale la pena di osservare che, alla stregua dell'art. 205, 3° comma, T.U. cit., la surroga è esercitabile fino a che non sia disposta la assegnazione o la aggiudicazione: dunque anche nella fase di riparto. Non è lecito revocare in dubbio che quanto meno in questa fase tutti i creditori concorrenti sono parti dotate di eguali poteri di iniziativa ed impulso, anche se tardivi o sforniti di titolo esecutivo. Analogamente la domanda di assegnazione, nella fase espropriativa, è proponibile — dopo il secondo incanto — da qualunque creditore intervenuto, tempestivo e tardivo, munito o non di titolo. Che dunque la surroga vada esercitata nei confronti di tutti i creditori concorrenti, malgrado la infelicità della formula legislativa mi pare una proposizione conforme a logica e giustizia.

Si è detto poco sopra che la surroga può esercitarsi in qualsiasi momento della esecuzione ordinaria, fino alla aggiudicazione od alla assegnazione. Vediamo ora quali questioni si pongono in queste ipotesi. Cominciamo da una surroga, che sia esercitata prima dell'assegnazione. Naturalmente la domanda di assegnazione sarà da considerarsi caducata, perché la esecuzione continua col rito fiscale ed in questa non è contemplata alcuna partecipazione dei creditori alla fase espropriativa (art. 203, 1° comma, T.U. cit.).

Una lacuna consiste, a mio modo di vedere, nel fatto che la norma non ha tenuto conto della varietà delle situazioni che si possono presentare. Si faccia il caso che tra i creditori presenti vi siano dei privilegiati con grado prevalente rispetto all'esattore, ed il cui ammontare assorba il valore del bene. Perché, in tale ipotesi, dovrebbe farsi luogo *ex necesse* alla surroga e così alla caducazione della domanda di assegnazione, non compensata da

un esito della procedura fiscale che si annuncia certamente dispersivo del valore del bene, con solo danno e del debitore e del creditore concorrente?

Passiamo ora alla surroga che venga esercitata nella fase di riparto della esecuzione ordinaria, e cioè prima della aggiudicazione. Il cit. art. 205, 2° comma, contempla che, dalla surroga in avanti, la esecuzione si svolge secondo il rito fiscale. A stare dunque alla norma, il giudice del riparto verrebbe a trovarsi spogliato di ogni potere e la esecuzione sia pure per il solo riparto dovrebbe proseguire avanti il giudice speciale fiscale: e cioè sempre il pretore.

Un primo problema riguarda la opportunità di un tale precetto, anche solo sul piano della economia processuale. Perché spogliare il giudice investito per adirne un altro, quando se mai bastava imporre al primo il rispetto delle speciali norme fiscali dal momento che la surroga fosse stata esercitata?

Un tale spreco di attività processuale si evidenzia maggiormente, laddove si tenga presente che possono essere presenti creditori privilegiati, di rango prevalente, e con credito assorbente del ricavo.

È poi lecito chiederci quale sia la sorte di eventuali giudizi sulle contestazioni in fase di riparto *ex art. 512 c.p.c.* che siano insorte, anteriormente alla surroga. A questo proposito mi sembra che vada ritenuto che il relativo giudizio prosegua, sia pure come incidente in atto della esecuzione trasmigrata al giudice speciale fiscale.

Ma problemi assai più complessi si annunciano, per il caso di surroga *ex art. 205 T.U. cit.* in esecuzione ordinaria, con creditori concorrenti, in ordine al reciproco grado di collocazione sul ricavo. Ci sia consentito qui di indicarne taluni sia pure in linea esemplificativa:

1) Si faccia il caso che l'esattore si sia surrogato, quando la prima udienza di comparizione delle parti *ex art. 525 e 565 codice di rito* si fosse già tenuta. Coloro che erano intervenuti prima di tale momento avevano già acquisito la aspettativa di soddisfarsi con precedenza rispetto a quelli, che sono intervenuti dopo (*arg. ex art. 528, 566 c.p.c.*). La discriminazione sarà a considerarsi caducata ed anche quelli tardivi saranno a ritenersi tempestivi, perché il primo incanto esattoriale *ex art. 210, 2° comma, T.U. cit.* deve ancora tenersi?

2) Formuliamo ora l'ipotesi che il creditore procedente si sia avvalso della facoltà *ex art. 527, 1° comma, codice di rito* e non si sia avuta la estensione, colla conseguenza della postergazione *ex art. 527, 2° comma, c.p.c.* La postergazione rimarrà ferma nei reciproci rapporti tra terzi creditori no?

3) Ed ancora è noto che i creditori intervenuti dopo la udienza di discussione del progetto di distribuzione possono soddisfarsi sulla parte della somma residua, dopo il pagamento dei creditori intervenuti prima

dell'udienza prevista dell'art. 596 c.p.c.⁽¹⁾). Pensiamo che la surroga sia esercitata soltanto prima della aggiudicazione *ex art.* 205, 3° comma, T.U. cit. Cadrà ogni distinzione tra creditori intervenuti prima o dopo l'udienza *ex art.* 596 c.p.c. ai fini della collocazione sul ricavo?

A mio avviso, la soluzione da darsi ai quesiti di anzi posti *sub* 1) e 2) è la seguente: occorre vedere se dopo la surroga, resti ancora a compiersi il primo incanto esattoriale o meno. Ciò suppone che l'esattore si sia surrogato quando i beni non siano stati ancora alienati nel quadro della esecuzione ordinaria. In tale caso la discriminazione sarà da considerarsi caduta. È infatti decisivo il rilevare che terzi creditori non intervenuti nella esecuzione ordinaria potrebbero intervenire nella sola esecuzione esattoriale ed essi vanno considerati tempestivi se propongono la loro domanda prima del primo incanto esattoriale. Si trarrà la conclusione che anche i creditori intervenuti tardivamente nella esecuzione ordinaria, vanno considerati tempestivi nell'ambito di quella fiscale, a meno di volerli postergare anche a coloro che intervengono dopo di essi e cioè nella sola esecuzione fiscale prima del primo incanto.

Anche la postergazione *ex art.* 527 codice di rito sarà a ritenersi caduta.

Altro mi pare il caso che l'esattore si surroghi, quando la esecuzione ordinaria abbia già raggiunto la fase di riparto.

In tale ipotesi, dopo la surroga, non si terrà alcun incanto esattoriale e pertanto non si pone il problema di un intervento tempestivo *ex art.* 210, 2° comma, T.U. cit.

Nella fase di riparto avanti il giudice speciale esattoriale, la discriminazione sarà pertanto tenuta ferma così come si poneva nella esecuzione ordinaria. La esecuzione fiscale non offre alcun criterio di distinzione, perché non si terrà alcun incanto esattoriale, e le norme della procedura ordinaria vanno ritenute ricette in questo caso *ex art.* 200, 2° comma, T.U. cit. Che dire poi, se avvenuta la surroga da parte dell'esattore, la esecuzione fiscale si estingua nelle ipotesi *ex art.* 204, 217, T.U. cit.? La esecuzione ordinaria riprenderà vita o meno? È a ritenersi che essa non abbia a riprendere vita, perché la perenzione della esecuzione fiscale assorbe anche la precedente esecuzione ordinaria. E se, prima della surroga esattoriale, fossero state proposte opposizione del debitore o di terzi, che si rilevassero incompatibili colle norme del rito fiscale? È a ritenersi che, alla stregua dell'art. 205, 2° comma, T.U. cit., tali opposizioni abbiano a caducarsi, perché le norme fiscali entrano immediatamente in vigore dal momento della surroga.

⁽¹⁾ ANDRIOLI, *Commento al c.p.c.*, Napoli, 1957, III, p. 236.